

N. 140.391 di Repertorio

N. 23.340 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

della società "**CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.**", con sede in Serravalle Sesia (VC).

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2009 (duemilanove), il giorno 18 (diciotto) del mese di giugno, alle ore 18:10 in Pray (BI), Via B. Sella, n. 258, presso la sede della Comunità Montana Valle Sessera.

Avanti me, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Biella, senza l'assistenza dei testimoni, il cui intervento non è obbligatorio per legge, nè richiesto dalla parte intervenuta o da me Notaio, è comparso il signor **Paolo CROSO**, nato a Borgosesia (VC) il giorno 2 novembre 1963 e residente a Borgosesia (VC), Viale Varallo, n. 157, Codice Fiscale: CRS PLA 63S02 B041Q, della cui identità personale io Notaio sono certo.

Il comparso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "**CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.**", con sede in Serravalle Sesia (VC), Frazione Vintebbio, Regione Partite S.S. 299, e capitale versato di Euro 250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Vercelli col n. 01271960021, che coincide col suo Codice Fiscale, mi richiede di assistere, redigendone verbale in forma di atto pubblico, all'assemblea straordinaria

ria degli azionisti di detta società, convocata in seconda  
convoca a norma di statuto, con mezzo che ha consentito la  
prova del ricevimento del relativo avviso nel termine di  
quindici giorni dalla data fissata per la prima convoca, e  
precisamente per raccomandata del 3 giugno 2009, di cui è do-  
cumentata la tempestiva ricezione, in questo luogo, per le o-  
re 18:00 di oggi, al fine di deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO:**

**"1. Esame modifiche statutarie - Provvedimenti."**

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di  
quanto segue:

Ai sensi dell'art. 18 dello statuto sociale, l'assemblea è  
presieduta dallo stesso comparente, il quale,

**constatato:**

- che la prima convoca dell'Assemblea, prevista per le ore  
23:00 del 16 giugno 2009 è andata deserta;

- che sono intervenuti gli azionisti titolari di n. 225.253  
sulle n. 250.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro  
1,00= ciascuna in cui è ripartito il capitale sociale, i cui  
nominativi sono indicati nel "Foglio delle Presenze" che,  
sottoscritto dal Presidente di quest'assemblea, allego al  
presente verbale sotto la lettera **"A"**;

- che detti soci azionisti sono regolarmente iscritti nel li-  
bro soci per le partecipazioni azionarie così evidenziate,  
come il Presidente dell'Assemblea conferma;

- che gli stessi hanno dato corso a tutte le formalità preliminarmente necessarie per il regolare intervento in assemblea;

- che, oltre al Presidente, sono presenti gli altri Amministratori signori Giampiero CANARA e Silvano BARBERIS NEGRA;

- che i membri del Collegio Sindacale hanno giustificato la loro assenza;

- che è altresì presente su invito del Presidente il consulente della società dott. Piero VANTAGGIATO;

- che tutti riconoscono la regolarità della procedura di convocazione e costituzione di questa assemblea;

**verifica**

l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone presenti a norma dell'art. 2370, Codice Civile;

**e dichiara**

l'assemblea validamente costituita in sede straordinaria.

Aperto la seduta, il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Egli ricorda come l' "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", a seguito delle verifiche effettuate a livello nazionale abbia riscontrato delle anomalie sulle procedure di affidamento del servizio idrico integrato a favore di società interamente pubbliche; tra queste sono stati evidenziati degli elementi di criticità in ordine all'affidamento del servizio idrico integrato effettuato nei confronti del "CORDAR VALSESIA".

	A seguito delle controdeduzioni fornite dall'Autorità	
	d'Ambito con verbale della conferenza del 5 febbraio 2009 n°	
	260, l' "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di	
	lavori, servizi e forniture" con deliberazione n° 24 del pri-	
	mo aprile 2009 ha accolto le controdeduzioni formulando l'in-	
	vito alla Società di dare attuazione agli impegni già assunti	
	e precisamente:	
	(i) escludere dalla propria compagine societaria i Comuni di	
	Campertogno, Carcoforo, Civiasco e Rassa in quanto i medesimi	
	non usufruiscono del servizio idrico integrato;	
	(ii) modificare l'oggetto della società rendendolo aderente	
	alle effettive attività svolte e pertanto limitare l'attività	
	della Società alla sola gestione del servizio idrico integra-	
	to ed al trattamento e smaltimento dei rifiuti liquidi; ed	
	alla gestione residuale dei servizi esterni nella misura non	
	superiore al 20% come desumibile dal Codice dei Contratti	
	pubblici e dalla direttiva 17/2004 con riferimento agli ap-	
	palti nei settori esclusi (ossia proprio quelli che vengono	
	aggiudicati dalle società che gestiscono il servizio idrico	
	integrato);	
	(iii) introdurre nello statuto le conseguenti variazioni, e-	
	spungendone nel contempo la clausola arbitrale.	
	Il Consiglio di Amministrazione della società, all'unani-	
	mità, ha approvato con propria deliberazione del 28 maggio	
	2009 la bozza di statuto presentata ai soci oggi. Il Presi-	

dente dà la parola al dott. Piero VANTAGGIATO, consulente della società, cui chiede di illustrare le modifiche che vengono proposte.

Udite le comunicazioni di cui sopra, l'assemblea, col voto favorevole degli azionisti complessivamente portatori di n. 224.002 azioni; con l'astensione dell'azionista Comune di Rossa, portatore di una azione; e con il voto contrario del Comune di Civiasco, portatore di 1.250 azioni e quindi con maggioranza adeguata a norma di statuto,

**delibera:**

1°) di approvare un nuovo testo di statuto sociale, quale risulta dal documento che allego al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale;

2°) di riconoscere che lo statuto così approvato recepisce le modifiche richieste dall' **"Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"** ed una riformulazione nei seguenti termini dell'oggetto sociale:

**"La società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito ai sensi della Legge 05/01/1994 n° 36 dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di fognatura e depurazione provvedendo alla raccolta ed alla depurazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali e zooagricole al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi. Nell'espleta-**

*mento dello scopo sociale essa potrà in particolare:*

*- progettare e costruire le opere necessarie per la captazione, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione dell'acqua per usi civili e industriali; opere di difesa del suolo, del territorio e dell'Ambiente;*

*- gestire opere già esistenti e realizzate, secondo le norme vigenti o che saranno emanate dalle autorità competenti nello specifico settore;*

*- progettare, costruire e gestire reti di collettori di fognature e di relativi impianti di depurazione secondo le previsioni e le direttive emanate ed emanande dalle autorità competenti nel settore di risanamento delle acque;*

*- rilevare la portata convogliata dai collettori e la qualità dei liquami al fine di segnalare tempestivamente alle autorità competenti gli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente;*

*- esercitare le attività e i poteri previsti dalle leggi in materia concernenti lo scopo sociale ivi comprese le funzioni connesse al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi ed i relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle tariffe per il servizio idrico integrato;*

*- gestire per conto la costruzione, il mantenimento e l'esercizio di reti interne di acquedotto e fognatura compatibile con il proprio, ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie anche reali, in favore di terzi.*

*La società potrà altresì gestire:*

*- attività di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi da*

*svolgersi nell'ambito del proprio ciclo produttivo;*

*- attività di produzione di energia elettrica e/o termica e/o*

*del gas, per esclusive finalità di autoconsumo.*

*La parte prevalente dell'attività sociale, dovrà essere svol-*

*ta nei confronti degli enti pubblici locali soci che usufrui-*

*scono di servizi.*

*La società potrà svolgere in forma residuale, nel rispetto*

*dei limiti di legge altre attività, a condizione che ciò non*

*comprometta l'ottimale perseguimento del servizio reso nel-*

*l'interesse della collettività e che possa concorrere a de-*

*terminare l'abbattimento dei costi ed il contenimento della*

*tariffa del servizio idrico integrato.*

*La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobi-*

*liari (compresa l'acquisizione di partecipazioni di qualunque*

*tipo in altre società, consorzi o enti), immobiliari e finan-*

*ziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello*

*scopo sociale, escluse quelle per le quali la legge richiede*

*requisiti soggettivi o oggettivi che la società non ha."*

*3°) di riconoscere altresì che lo statuto, nella sua nuova*

*formulazione, vede abrogata la clausola arbitrale, e non per-*

*mette la partecipazione alla società (con diritto di voti) a*

*chi ha esercitato diritto di recesso; o a chi è stato escluso.*

*Alle ore 18:45 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.*

	Il signor Paolo CROSO, nella qualità con cui sottoscrive	
	il presente verbale e per conto della società che qui rappre-	
	senta, dichiara:	
	(i) di aver ricevuto da me Notaio, in relazione ai diritti	
	riservatigli dalla legge, l'informativa prevista dal "Codice	
	in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs.	
	196/2003: Legge sulla Privacy);	
	(ii) di essere stato informato sugli obblighi e sui divieti	
	previsti dalla normativa Antiriciclaggio in relazione all'o-	
	perazione qui convenuta.	
	Egli autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi	
	di legge, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici compe-	
	tenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di	
	legge, esonerando me Notaio da ogni responsabilità al riguar-	
	do, rinunciando pertanto a qualsiasi tutela del segreto pro-	
	fessionale.	
	Egli prende infine atto del fatto che i suoi dati persona-	
	li e quelli della società potranno essere inseriti in banche	
	dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini	
	connessi al presente verbale, alle dipendenti formalità ed ai	
	suoi effetti.	
	Il presente verbale viene da me Notaio letto al comparen-	
	te, che lo approva, dispensandomi dalla lettura degli allega-	
	ti.	
	La sua sottoscrizione ha luogo alle ore 18:50.	

Occupa otto pagine intere e sin qui della nona di tre fogli, scritte con l'ausilio di mezzi elettronici e manoscritte da persona di mia fiducia, sotto la mia personale direzione, ed in parte manoscritte da me Notaio.

In originale firmato:

- Paolo CROSO

- Massimo GHIRLANDA Notaio


-----

Assemblea Soci CO.R.D.A.R. VALSESIA Spa

ALLEGATO "A"

Pray 18/06/2009


	PRESENZA SINDACO	FIRMA	PRESENZA SOGGETTO DELEGATO	FIRMA	%	AZIONI POSSEDUTE
COMUNE DI AILOCHE	Algarotti Luigi				0,0004	1
COMUNE DI ALAGNA	Bergamo Sandro				0,0004	1
COMUNE DI BALMUCCIA	Uffredi Moreno				0,0004	1
COMUNE DI BOCCIOLETO	Carrara Pierangelo				0,0004	1
COMUNE DI BORGOSIESIA	Freschi Alice				9,8900	24.725
COMUNE DI BREIA	Todarq Daniele				0,0004	1
COMUNE DI CAMPERTOGNO	Vimercati Paolo				0,0004	1
COMUNE DI CAPRILE	Paganini Massimo				0,0004	1
COMUNE DI CARCOFORO	Sesone Marino				0,0004	1
COMUNE DI CELLIO	Conterbia Antonio				0,0004	1
COMUNE DI CERVATTO	Stalla Federica				0,0004	1
COMUNE DI CIVIASCO	Calzoni Davide				0,5000	1.250
COMUNE DI COGGIOLA	Foglia Barbisin Gianluca				7,7556	19.389
COMUNE DI CRAVAGLIANA	Bossi Sergio				0,0004	1
COMUNE DI CREVACUORE	Pavero Gianluigi				5,9000	14.750
COMUNE DI FOBELLO	Locatelli Gianluigi				0,0004	1



	PRESENZA SINDACO	FIRMA	PRESENZA SOGGETTO DELEGATO	FIRMA	%	AZIONI POSSEDUT E
COMUNE DI GUARDABOSONE	Zaninetti Claudio				0,0004	1
COMUNE DI MOLLIA	Lacerenza Massimo				0,0004	1
COMUNE DI PILA	Gilardi Andrea				0,0004	1
COMUNE DI PIODE	Ferraris Donato				0,0004	1
COMUNE DI PORTULA	Vanni Schirato	<i>Vanni Schirato</i>			5,0228	12.557
COMUNE DI POSTUA	Alebrto Lino D'Alberto				0,0004	1
COMUNE DI PRAY	Cilesa Gianni		ASSESSORE FUEPPI PIER WIGI		8,1304	20.326
COMUNE DI QUARONA	Renato Pagano	<i>Renato Pagano</i>			12,4724	31.181
COMUNE DI RASSA	Tocchio Fabrizio				0,0004	1
COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE	Pedretti Roberto				0,0004	1
COMUNE DI RIMASCO	Bertolini Vittorio				0,0004	1
COMUNE DI RIMELLA	Bignoli Italo	<i>Bignoli Italo</i>			0,0004	1
COMUNE DI RIVA VALDOBBIÀ	Giacomino Alberto				0,0004	1
COMUNE DI ROSSA	Defilippi Marco	<i>Defilippi Marco</i>			0,0004	1
COMUNE DI SABBIA	Crevola Guido				0,0004	1
COMUNE DI SCOPA	Riccio Livio	<i>Riccio Livio</i>			0,0004	1
COMUNE DI SCOPELLO	Ferraris Paolo				0,0004	1
COMUNE DI SERRAVALLE S.	Basso Massimo		ASSESSORE USCA CROTA	<i>Basso Massimo</i>	15,1876	37.969



*pos below*


	PRESENZA SINDACO	FIRMA	PRESENZA SOGGETTO DELEGATO	FIRMA	%	AZIONI POSSEDUTE
COMUNE DI TRIVERO	<i>Biasetti Massimo</i>		ASSESSORE LUIGI VESPA		26,1300	65.325
COMUNE DI VALDUGGIA	<i>Zanetti Pier Carlo</i>				0,0004	1
COMUNE DI VARALLO	<i>Buonanno Gian Luca</i>		VICE SINDACO ENRICA LONGHETTI		9,0000	22.500
COMUNE DI VOCCA	<i>Frigiolini Giovanni</i>				0,0004	1
					100,0000	250.000

5

Prwy 18 fupnu 2009  
Vnch pnt el' mnt' pnt' mnt'

*Paolo*

*herm*



ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 23.340 DELLA RACCOLTA

STATUTO

"CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A."

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

TITOLO I

Art. 1

1.1 - E' costituita una Società per Azioni denominata

"CO.R.D.A.R. VALSESIA - S.p.A.".

1.2 - La sede legale è posta in Serravalle Sesia (VC).

1.3 - La Società opera nel rispetto ed alle condizioni di cui

all'art. 113 comma 5 lettera C del D.Lgs 267/2000.

1.4 - Alla società possono partecipare esclusivamente gli en-

ti pubblici locali che usufruiscono dei relativi servizi.

Art. 2

2.1 - La società ha per oggetto la gestione del servizio i-

drico integrato costituito ai sensi della Legge 05/01/1994 n°

36 dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzio-

ne e distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali, di

fognatura e depurazione provvedendo alla raccolta ed alla de-

purazione delle acque reflue civili, artigianali, industriali

e zooagricole al fine di eliminare l'inquinamento da tutti i

corpi idrici recipienti dei bacini imbriferi. Nell'espleta-

mento dello scopo sociale essa potrà in particolare:

- progettare e costruire le opere necessarie per la captazio-

ne, l'adduzione, la potabilizzazione e la distribuzione del-

	l'acqua per usi civili e industriali; opere di difesa del	
	suolo, del territorio e dell'Ambiente;	
	- gestire opere già esistenti e realizzate, secondo le norme	
	vigenti o che saranno emanate dalle autorità competenti nello	
	specifico settore;	
	- progettare, costruire e gestire reti di collettori di fo-	
	gnature e di relativi impianti di depurazione secondo le pre-	
	visioni e le direttive emanate ed emanande dalle autorità	
	competenti nel settore di risanamento delle acque;	
	- rilevare la portata convogliata dai collettori e la qualità	
	dei liquami al fine di segnalare tempestivamente alle auto-	
	rità competenti gli eventuali scarichi non contenuti nei li-	
	miti di accettabilità previsti dalla normativa vigente;	
	- esercitare le attività e i poteri previsti dalle leggi in	
	materia concernenti lo scopo sociale ivi comprese le funzioni	
	connesse al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi ed i	
	relativi controlli, alla determinazione ed applicazione delle	
	tariffe per il servizio idrico integrato;	
	- gestire per conto la costruzione, il mantenimento e l'eser-	
	cizio di reti interne di acquedotto e fognatura compatibile	
	con il proprio, ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed	
	altre garanzie anche reali, in favore di terzi.	
	2.2 - La società potrà altresì gestire:	
	- attività di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi da	
	svolgersi nell'ambito del proprio ciclo produttivo;	

- attività di produzione di energia elettrica e/o termica e/o del gas, per esclusive finalità di autoconsumo.

2.3 - La parte prevalente dell'attività sociale, dovrà essere svolta nei confronti degli enti pubblici locali soci che usufruiscono di servizi.

2.4 - La società potrà svolgere in forma residuale, nel rispetto dei limiti di legge altre attività, a condizione che ciò non comprometta l'ottimale perseguimento del servizio reso nell'interesse della collettività e che possa concorrere a determinare l'abbattimento dei costi ed il contenimento della tariffa del servizio idrico integrato.

2.5 - La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni mobiliari (compresa l'acquisizione di partecipazioni di qualunque tipo in altre società, consorzi o enti), immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, escluse quelle per le quali la legge richiede requisiti soggettivi o oggettivi che la società non ha.

#### Art. 3

3.1 - La società avrà durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti.

#### Art. 4

4.1 - Il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società é quello risultante dal libro soci.

#### TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - PRESTITI OBBLIGAZIONARI -

STRUMENTI FINANZIARI - PATRIMONI DEDICATI E FINANZIAMENTI.

Art. 5

5.1 - Il Capitale Sociale é di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila e zero centesimi), rappresentato da n° 250.000 (duecentocinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna.

5.2 - Possono far parte della società gli enti locali che usufruiscono dei relativi servizi.

Gli Enti Locali Territoriali soci che abbiano deliberato il recesso o revocato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato e che pertanto non usufruiscono del predetto servizio gestito dalla Società, non possono mantenere alcuna partecipazione azionaria in seno al Cordar Valsesia.

E' esclusa inoltre la partecipazione al capitale di società, di persone fisiche ed altri soggetti di diritto privato.

Deve considerarsi inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote o sottoscrizione di aumenti di capitale che sia effettuato in violazione di quanto previsto dal presente articolo.

5.3 - Le azioni possedute dagli Enti Pubblici Territoriali sono liberamente trasferibili ad altri Enti della stessa natura, anche non Soci, a condizione che questi ultimi appartengano alla medesima area territoriale dell'Autorità D'Ambito n° 2 del Vercellese, Casalese, Biellese, ed abbiano mani-

festato la disponibilità al conferimento dei servizi previsti dal precedente articolo 2.

5.4 - Le azioni e i diritti di opzione ad esse relativi di proprietà degli Enti Pubblici Territoriali, che intendano alienare a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma, dovranno essere offerte in prelazione agli altri soci Enti Pubblici Territoriali soci. Nel caso in cui alcuni degli aventi diritto alla prelazione non esercitino la loro prerogativa, competerà agli Enti Pubblici Territoriali che hanno esercitato il diritto la facoltà di opzionare le azioni non prelazionate.

5.5 - La procedura per l'offerta in prelazione delle azioni sarà la seguente. L'azionista che intenderà porre in vendita le proprie azioni dovrà comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio d'Amministrazione la propria volontà indicando anche le generalità del potenziale acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite per la vendita.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, il Consiglio dovrà informare gli aventi diritto alla prelazione dell'offerta di vendita e delle relative condizioni inviando loro lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, i destinatari avranno diritto di rendersi acquirenti di dette azioni rendendo apposita dichiarazione di accettazione delle

condizioni della vendita; e dichiarando nel contempo l'eventuale disponibilità ad estendere l'acquisto a azioni eventualmente non prelazionate dagli altri aventi diritto. Qualora il diritto sia esercitato da parte di più azionisti, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il Consiglio d'Amministrazione ripartirà tra i soci dichiaratisi disponibili in tal senso le azioni eventualmente non prelazionate entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione come sopra stabilito secondo criteri rigorosamente matematici.

#### Art. 6

6.1 - Ogni aumento di capitale sociale dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

6.2 - La società ha facoltà di emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili nei modi e coi limiti fissati dalla legge.

6.3 - Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la società potrà istituire patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare. Essa potrà inoltre contrarre finanziamenti al cui rimborso siano destinati, in tutto o in parte, i proventi di uno specifico affare.

Art. 7

7.1 - Le nuove azioni saranno offerte in opzione ai Soci in proporzione alle azioni dagli stessi possedute. Qualora i Soci non esercitino il diritto di opzione nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le stesse potranno essere collocate nei confronti di altri soggetti pubblici territoriali che usufruiscono dei relativi servizi rispettando i limiti del presente statuto ed eventuali limiti di legge.

Art. 8

8.1 - Gli azionisti potranno effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale infruttiferi di interessi anche non proporzionalmente alla percentuale di capitale da essi posseduta, il tutto nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia.

Art. 9

9.1 - I Soci potranno effettuare finanziamenti alla Società con obbligo di rimborso sia fruttiferi che infruttiferi, nei limiti e alle condizioni stabilite dal D.Lgs 1-9-1993 N° 385 e dalle norme regolamentari in materia.

TITOLO III

RECESSO

Art.10

10.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:  
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando

	consente un cambiamento significativo dell'attività della So-	
	cietà;	
	b) trasformazione della Società;	
	c) trasferimento della sede della società all'estero;	
	d) revocazione dello stato di liquidazione;	
	e) eliminazione di una causa di recesso dallo statuto;	
	f) modifica dei criteri di determinazione del valore delle a-	
	zioni in caso di recesso;	
	g) modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto	
	e partecipazione.	
	Hanno altresì diritto di recedere i soci che non hanno con-	
	corso all'approvazione delle deliberazioni di proroga del	
	termine; introduzione o rimozione di vincoli alla circolazio-	
	ne dei titoli azionari.	
	10.2 - Le modalità del recesso dell'azionista e della liqui-	
	dazione di quanto gli è dovuto in conseguenza sono quelle	
	fissate dalla legge.	
	TITOLO IV	
	BILANCIO E UTILI	
	Art. 11	
	11.1 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio	
	d'Amministrazione redige il Bilancio ai sensi di Legge, da	
	sottoporre all'Assemblea degli Azionisti.	
	Art. 12	

12.1 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota del 5% (cinque per cento) da accantonare a riserva legale, ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile, finché il fondo di riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, ed un'ulteriore quota del 25% (venticinque per cento) da destinare a riserva statutaria per il rinnovamento impianto, saranno destinati con apposita deliberazione dell'Assemblea che approva il bilancio.

#### Art. 13

13.1 - Il pagamento dei dividendi é effettuato dalle Casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea.

13.2 - I dividendi non incassati entro 5 (cinque) anni dalla loro esigibilità si intendono prescritti in favore della Società.

### TITOLO V

#### ASSEMBLEA

#### Art. 14

14.1 - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

14.2 - L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria ha le attribuzioni stabilite dalla legge. Compete al-

l'Assemblea Ordinaria la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 15

15.1 - Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, possono essere convocate dagli Amministratori anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere comunicato ai Soci con lettera raccomandata A.R. almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea, o con altri mezzi che garantiscano comunque la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; dovrà contenere altresì l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta.

15.2 - In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee si riterranno regolarmente costituite anche quando sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi partecipino la maggioranza degli Amministratori e dei componenti l'Organo di Controllo.

15.3 - L'Assemblea ordinaria é convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni quando la società

sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato e lo richiedano particolari esigenze connesse alla sua struttura o al suo oggetto. Delle circostanze che rendono legittima la proroga si darà conto nei modi di legge.

15.4 - Qualunque socio, può ottenere la convocazione dell'assemblea, in deroga all'articolo 2367 I comma c.c.; attivare l'obbligo del collegio sindacale, di investigare e relazionare sulla propria eventuale denuncia, in deroga all'articolo 2408 II comma c.c.; richiedere l'annullamento delle delibere assembleari, in deroga all'articolo 2377 III comma c.c., richiedere l'intervento del tribunale nella gestione della società ai sensi dell'art. 2409 c.c., in deroga a quanto previsto dal I comma del predetto articolo.

15.5 - La società è tenuta ad inviare preventivamente a tutti i soci e alla Autorità d'Ambito tutta la documentazione oggetto di approvazione assembleare. Ciascuno dei soci ha diritto di ottenere dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori assemblea, tutte le informazioni attinenti la gestione e l'andamento della società. Tali richieste saranno esaminate e assolte in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione che si tenga dopo la presentazione della richiesta.

#### Art. 16

16.1 - Le deliberazioni assunte dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sono valide:

	- in prima convocazione, se prese con il voto favorevole dei	
	Soci portatori di tante azioni che rappresentino più della	
	metà del Capitale Sociale;	
	- in seconda convocazione, se prese con il voto favorevole	
	dei Soci portatori di tante azioni che rappresentino più del	
	terzo del capitale Sociale per l'Assemblea straordinaria; e	
	quale sia la maggioranza favorevole per l'assemblea ordinaria.	
	16.2 - La nomina degli Amministratori viene deliberata dal-	
	l'Assemblea Ordinaria dei Soci.	
	Il Presidente viene nominato nell'interno degli ammini-	
	stratori eletti.	
	16.3 - Le deliberazioni delle Assemblee devono risultare da	
	un verbale firmato dal Presidente e da un segretario nominato	
	dal Presidente. Nei casi previsti dalla legge e quando il	
	Presidente lo ritenga opportuno, il verbale é redatto da No-	
	taio scelto dal Presidente.	
	Il Verbale deve indicare la data dell'Assemblea, l'identità	
	dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, le	
	modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire	
	l'identificazione dei Soci astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Art. 17	
	17.1 - Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti ri-	
	sultanti iscritti al libro dei soci. Potranno altresì inter-	

venire all'assemblea coloro che possano dimostrare la loro legittimazione esibendo i certificati azionari recanti una continua serie di girate tali da dimostrare la titolarità in capo a loro delle azioni incorporate dal certificato. In questo caso, la società provvederà immediatamente all'iscrizione dell'azionista nel libro dei soci.

Gli Enti Locali Territoriali soci che abbiano deliberato il recesso o revocato l'affidamento del Servizio Idrico Integrato, non possono, nelle more della loro uscita dalla compagine societaria, esercitare il diritto di voto.

#### Art. 18

18.1 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento dello stesso le funzioni di Presidente sono svolte da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente è assistito dal Segretario. Il Presidente ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea, per constatare la regolare costituzione del quorum per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità delle votazioni e accertare i risultati di esse.

#### Art. 19

19.1 - I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta, da conservarsi negli atti sociali, stesa anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona an-

	che non socio che non sia amministratore o dipendente della	
	Società, con le modalità e limiti stabiliti dall'art. 2372	
	Cod. Civile.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità	
	delle deleghe e del numero legale, ed in genere il diritto di	
	intervento all'assemblea stessa, nonché dirigere le modalità	
	di svolgimento e di funzionamento dell'organo, compresa la	
	scelta di particolari modalità di votazione.	
	Art. 20	
	20.1 - Sono soggette ad autorizzazione dell'assemblea ordina-	
	ria, ai sensi dell'articolo 2364 comma I. n. 5 c.c., con mag-	
	gioranza qualificata pari ad almeno il 75% del capitale so-	
	ciale i seguenti atti fondamentali della società:	
	- il piano programma di attività e gli altri atti programma-	
	tori e i piani finanziari e di sviluppo;	
	- i contratti afferenti ad attività o iniziative di investi-	
	mento non ricomprese nel piano programma di attività o in al-	
	tri atti di programmazione già approvati dall'assemblea deb-	
	bono essere autorizzate dall'assemblea medesima;	
	- i contratti e gli atti superiori ad una soglia di valore	
	pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila euro) e non correla-	
	ti o precedentemente ricompresi negli atti programmatori sot-	
	toposti ad autorizzazione assembleare;	
	- l'acquisizione di partecipazioni ad/in altri Enti o Società	
	e/o la costituzione di Società controllate e/o partecipate,	

nonchè la dismissione di partecipazioni in essere.

20.2 - Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello Statuto possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori o dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione è proposta dai Soci che possiedono tante azioni che rappresentino congiuntamente, il cinque per cento del capitale Sociale.

Ai fini del conteggio delle percentuali di cui al comma precedente rilevano solo le azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che si vuole impugnare.

Per l'impugnazione delle deliberazioni nulle si applica l'art. 2379 C.C. e le altre norme previste dalla legge.

## TITOLO VI

### AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

#### Art. 21

21.1 - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di 3 (tre) membri ai sensi della legge 296/2007 art. 1 comma 729 e del DPCM. 26 giugno 2007.

21.2 - I consiglieri possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Salva diversa unanime deliberazione dell'assemblea degli a-

zionisti la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà secondo il seguente procedimento:

a. ciascun azionista potrà presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti, in numero massimo pari a quello dei nominandi;

b. i promotori di ogni lista devono presentare la stessa alla Società tramite raccomandata A.R. da cui si possa desumere l'avvenuto ricevimento entro il termine perentorio delle ore 12:00 del terzo giorno antecedente la data dell'assemblea ove all'ordine del giorno sia prevista la nomina degli amministratori;

c. ciascun azionista potrà votare per una sola lista;

d. i voti ottenuti da ciascuna lista in funzione del capitale sociale espresso da ciascuno dei soci, saranno divisi per uno, due, tre, sino ad un numero pari a quello dei consiglieri da nominare;

e. i quozienti ottenuti saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;

f. risulteranno eletti coloro che, considerate tutte le liste singolarmente, otterranno i quozienti più elevati;

g. ciascun candidato può partecipare ad una sola lista.

Gli Amministratori sono rieleggibili dall'Assemblea in qualunque tempo.

22.1 - Se nel corso dell'esercizio viene a mancare uno degli amministratori il Consiglio di Amministrazione provvede a cooptare secondo l'ordine di lista di cui al precedente articolo il consigliere decaduto o dimissionario.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà al più presto convocare l'assemblea per le nuove nomine.

#### Art. 23

23.1 - Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

La convocazione ha luogo quando il Presidente ne ravvisa l'opportunità, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente medesimo, o dall'Amministratore Delegato, o dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o dal Collegio Sindacale.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno della riunione, da spedire a ciascun consigliere ed a ciascun sindaco almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza. La convocazione potrà essere fatta entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica, all'indirizzo notificato alla So-



se è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Sarà necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei consiglieri in carica per:

- il rilascio di mandati generali e speciali;

- l'approvazione dei budgets annuali e pluriennali ferme re-

stando le competenze dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 20;

- l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili o di diritti

reali o immobiliari;

- la concessione di garanzie di qualsiasi tipo e in partico-

lare di ipoteche sui beni della Società.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono tra-

scritte nell'apposito registro dei verbali e sono sottoscrit-

te dal Presidente e dal Segretario.

Salvo i casi contemplati dai commi precedenti, per i quali si

richiede la maggioranza assoluta dei componenti l'organo col-

legiale, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di

parità sarà determinante il voto di colui che presiede l'adu-

nanza.

23.5 - I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazio-

ne vengono redatti dal Segretario; in caso di assenza o impe-

dimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

I verbali vengono sottoscritti dal Segretario e dal Presiden-

te e raccolti in un apposito registro.

	24.1 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della So-	
	cietà nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea e	
	del Piano Industriale approvato.	
	24.2 - Il Consiglio potrà delegare in tutto o in parte i pro-	
	pri poteri all'Amministratore Delegato. Non potranno essere	
	delegate le funzioni relative agli atti per cui il Consiglio	
	delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti a norma	
	del superiore art. 23.4. In ogni caso la delega dovrà rispet-	
	tare i limiti di cui al successivo art. 27.1 e le eventuali	
	norme imperative di legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione determinerà i compensi spet-	
	tanti al titolare di deleghe amministrative.	
	Art. 25	
	25.1 - Il Consiglio di Amministrazione nomina il Vice Presi-	
	dente che sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza	
	od impedimento.	
	Art. 26	
	26.1 - Al Presidente ed ai membri del Consiglio di Ammini-	
	strazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ra-	
	gioni del loro ufficio ed un compenso; detto compenso viene	
	stabilito dall'assemblea dei soci all'atto della nomina nei	
	limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione da ritenersi	
	valida fino ad espressa revoca.	
	L'assemblea potrà prevedere un'indennità di risultato solo	

in caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata ai sensi dell'art. 1 comma 725 della legge 296/2006.

#### Art. 27

27.1 - Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire all'Amministratore Delegato i poteri necessari alla gestione della Società e al compimento di operazioni finanziarie per importi complessivi unitari non superiori a € 200.000,00=, al fine di porre in essere tutti gli atti e i negozi afferenti la normale attività imprenditoriale.

L'Amministratore Delegato opererà sulla base dei piani pluriennali e dei budget annuali, garantisce e verifica il rispetto degli indirizzi sulla gestione ed è investito dei necessari poteri rappresentativi e della firma sociale nell'ambito delle deleghe conferite.

Al Presidente e all'Amministratore Delegato inoltre può essere conferita la delega in caso di comprovata urgenza e necessità di atti di competenza consiliare, con l'obbligo di rendicontare al Consiglio di Amministrazione nei quindici giorni successivi al compimento degli atti urgenti.

27.2 - In ogni caso, non potrà essere mai delegato, e quindi resterà rimesso al Consiglio di Amministrazione, il potere di deliberare sulla pianificazione dello sviluppo aziendale, ivi compresa la dotazione di personale, il programma annuale delle assunzioni e sulle scelte di investimenti oltre il limite

di Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). Non potranno neppure essere delegati gli atti per il cui compimento è richiesta delibera consiliare a maggioranza assoluta dei voti ai sensi del superiore articolo 23.4.

#### Art. 28

28.1 - La firma e la rappresentanza legale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento al Vice Presidente.

28.2 - All'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza sociale nei limiti delle proprie attribuzioni.

#### Art. 29

29.1 - Il Consiglio di Amministrazione ove lo ritenga potrà nominare un Direttore Generale, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Al Direttore Generale potrà essere delegata la rappresentanza della società nei limiti dei poteri attribuiti e dovrà essere conferito il compito di dirigere l'andamento tecnico amministrativo dell'Azienda e dare concreta attuazione, sul piano esecutivo, alle delibere e agli indirizzi di gestione fissati dal Consiglio di Amministrazione.

### TITOLO VII

#### COLLEGIO SINDACALE

#### Art. 30

30.1 - Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effet-

tivi e due Supplenti eletti dall'Assemblea, in possesso dei requisiti di legge.

30.2 - I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione della carica di un Sindaco subentra il supplente in ordine di età più anziano.

La retribuzione dei Sindaci verrà determinata dall'Assemblea al momento della nomina, resterà invariata sino a nuova determinazione, e non potrà in alcun caso essere superiore a quella stabilita dalle tariffe professionali dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.

30.3 - Decade dall'ufficio il Sindaco che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 2405 - secondo comma, Codice Civile.

30.4 - Il Collegio Sindacale svolge le funzioni affidategli dalla legge ed esercita il controllo contabile. Esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e funzionamento.

## TITOLO VIII

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Art. 31

31.1 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più

liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

## TITOLO IX

### NORME GENERALI - CLAUSOLA ARBITRALE

#### Art. 32

32.1 - Il Comune di Serravalle Sesia avrà diritto ad un indennizzo per effetto del negativo impatto ambientale che l'impianto CO.R.D.A.R. ha sul territorio del Comune.

La determinazione del medesimo indennizzo sarà eseguito in concerto con il Comune di Serravalle Sesia e sarà formalizzato obbligatoriamente tra CO.R.D.A.R. e Comune con una apposita convenzione, fatte salve specifiche disposizioni normative in materia.

#### Art. 33

33.1 - Per tutte le controversie, di qualsiasi genere, che dovessero sorgere sia durante la vita che durante la liquidazione della società, tra la società medesima, i soci, gli amministratori, i sindaci e/o liquidatore relativamente all'interpretazione, all'applicazione ed all'esecuzione del presente statuto, ai rispettivi diritti, obblighi e responsabilità concernenti la società o attinenti ai rapporti con la medesima, all'esercizio dell'attività sociale o alle opere di liquidazione fino al rapporto finale, è competente esclusivamente il foro di Vercelli.

#### Art. 34

34.1 - Per quanto non previsto da questo statuto, le parti

fanno riferimento alla legge.

Biella, 18 giugno 2009

Visto per l'inserzione:

- Paolo CROSO

- Massimo GHIRLANDA Notaio

-----

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI

FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.

REGISTRATO A BIELLA IL 30 GIUGNO 2009 AL N. 824 SERIE 1T.

BIELLA, 30 GIUGNO 2009

ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTO AI SENSI

DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DO-

CUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL

D.LGS 7 MARZO 2005 N. 82.